

COMUNE DI LANDIONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C. C. n. 19 del 24.07.2009

Modificato con Deliberazione C.C. n. 20 del 29.11.2019

TITOLO I^ - NORME DI CARATTERE GENERALE -

ART. 1 - OGGETTO -

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale, detta i principi per la organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

TITOLO II^ - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I^ - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 2 – ATTRIBUZIONI E COMPITI -

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e ha il dovere di partecipare all'attività del Consiglio. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del suo mandato.

Ciascun Consigliere, ai fini dell'assolvimento del proprio mandato, deve eleggere domicilio sul territorio comunale, presso il quale saranno notificate le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni e consegnata la documentazione connessa allo svolgimento dell'incarico.

I consigliere che omettano di costituire domicilio sul territorio comunale, si intendono domiciliati presso la sede municipale.

CAPO II^ - IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO

ART.3 - PRESIDENZA PROVVISORIA -

La convocazione e la presidenza della prima seduta consiliare per la convalida degli eletti e la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta spettano al Sindaco neoeletto. I termini per la convocazione e lo svolgimento della prima seduta sono stabiliti dalla Legge.

ART. 4 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. In caso di sua assenza o di impedimento la presidenza spetta al Vicesindaco. La presidenza del Consiglio al Vicesindaco non spetta nel caso in cui si tratti di Assessore esterno non facente parte del Consiglio Comunale. In caso di impedimento o di assenza sia del Sindaco che del Vicesindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dall'Assessore non esterno più anziano d'età.

In caso di mancanza di assessori il Consiglio è presieduto dal Consigliere Comunale presente più anziano d'età.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE -

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, tutela la dignità ed i diritti, è l'oratore ufficiale, regola l'attività di tutti i componenti e fa osservare il presente regolamento.

In applicazione delle norme di Legge e dello Statuto convoca e presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini al triplice scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai propri compiti, di porre la Giunta in grado di svolgere integralmente il suo programma politico nonché la sua azione amministrativa e di consentire alle minoranze di esprimere pienamente le ragioni del proprio dissenso di illustrare i loro programmi alternativi e le loro istanze particolari. Il Presidente mantiene l'ordine nel corso delle udienze e cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'ordine l'oratore che pronunci parole offensive richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti l'oratore che se ne discosti e consente a tutti i Consiglieri di esporre le proprie considerazioni. Il Presidente concede la facoltà di parlare,

giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni stabilisce l'ordine delle votazioni chiarisce se occorre, il significato del voto e comunica il risultato.

ART. 6 - IL SEGRETARIO –

Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio, cura la redazione dei verbali, la pubblicazione e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

Il verbale deve contenere i punti salienti della discussione e l'intera parte deliberativa.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato. Il Consigliere che intende richiedere il richiamo dettagliato del suo intervento in verbale, deve consegnare al Segretario il testo dell'intervento per iscritto prima che si svolga la votazione sull'argomento in discussione.

Esso può anche chiedere in sede di lettura, da effettuarsi di norma nella seduta successiva, che si apportino rettifiche, limitatamente al suo personale intervento, in questo caso esse sono fatte con verbale suppletivo.

CAPO III^ - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 - COSTITUZIONE -

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dare comunicazione al Segretario allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un numero di Consiglieri inferiori a tre, a questi sono riconosciuti i diritti e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario il nome del proprio capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capo gruppo. In caso di mancata designazione dei capi gruppo, le comunicazioni verranno effettuate al Consigliere non componente la Giunta, che nell'ambito di ciascun gruppo costituito, abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 8 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO -

La conferenza dei capigruppo è composta dal Sindaco, che la presiede, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Il Sindaco ove ne ravvisi la necessità e per l'esame preventivo di argomenti che dovranno essere oggetto d'esame da parte del Consiglio comunale, può convocare la conferenza dei capigruppo.

La convocazione avviene con apposita lettera recapitata almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Sindaco può tuttavia convocare la conferenza dei capigruppo anche senza particolari formalità.

La conferenza dei capigruppo si considera validamente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

CAPO IV^ - COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 9 – COSTITUZIONE -

Il Consiglio Comunale può sempre procedere alla costituzione di Commissioni Consultive fissandone di volta in volta gli scopi, la durata e il numero dei componenti. In ogni commissione deve essere garantita la presenza della rappresentanza della minoranza consiliare. Alle opposizioni spetta comunque la presidenza della commissione consiliare avente funzione di controllo e garanzia, ove costituita.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI -

Il Consiglio Comunale può avvalersi della collaborazione delle commissioni di cui all'articolo precedente per favorire il miglior esame ed approfondimento di argomenti che incidono o possono incidere sulle scelte sia programmatiche che decisionali che gli organi istituzionali sono chiamati ad assumere.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO -

Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Sindaco, entro trenta giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di costituzione della commissione stessa.

ART. 12 – CONVOCAZIONE -

La convocazione delle Commissioni avviene:

- a) per determinazione del Sindaco, per l'atto di costituzione;
- b) b) per determinazione del Presidente della Commissione;
- c) per richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione.

Nel caso previsto dalla letto c) la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 13 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI -

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei commissari assegnati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Gli Assessori che non siano anche Consiglieri Comunali, partecipano alle riunioni delle commissioni con funzione di relazione e diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Le riunioni delle commissioni non sono aperte al pubblico.

ART. 14 - VERBALI DELLE COMMISSIONI

Presso ogni Commissione è istituito un registro delle deliberazioni che è utilizzato per i processi verbali dei lavori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione.

Alla redazione del verbale provvede un Commissario nominato di volta in volta dal Presidente.

ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE-

Il Consiglio Comunale può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali e temporanee, secondo i criteri di volta in volta stabiliti, nel rispetto delle proporzionalità dei gruppi consiliari.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

La proposta di istituzione può essere formulata al Consiglio Comunale dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri Comunali.

Le Commissioni possono essere costituite per la effettuazione di una o più indagini sull'attività amministrativa del Comune e sono composte da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Nelle Commissioni deve essere garantita la presenza della rappresentanza della minoranza consiliare. Nella prima seduta i componenti delle commissioni nominano un Presidente ed un Vicepresidente. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro della

Commissione.

Con la stessa deliberazione di nomina delle Commissioni di indagine il Consiglio stabilisce il periodo di funzionamento delle Commissioni stesse, entro il quale devono essere esauriti i lavori. La durata di validità delle Commissioni di indagine non può mai essere inferiore a 2 mesi e superiore ad un anno. Tutte le Commissioni di indagine decadono automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Per l'esercizio della loro attività le commissioni di indagine hanno diritto ad ottenere dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Uffici Comunali tutte le informazioni e documenti utili per l'assolvimento dei loro compiti.

I lavori delle Commissioni di indagine devono concludersi con una relazione approvata dalle Commissioni stesse che il Sindaco comunica al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione.

Nel caso in cui la relazione si concluda con delle proposte, il Consiglio, nell'ambito delle proprie competenze e contestualmente alla comunicazione della relazione da parte del Sindaco, assume le opportune deliberazioni.

TITOLO III[^]- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I[^] - SESSIONI DEL CONSIGLIO

ART. 16 - SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI -

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria in base a quanto stabilito dallo Statuto comunale.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. In alternativa, la consegna dell'avviso di convocazione, può avvenire a mezzo posta elettronica. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica. La dichiarazione di avvenuta consegna al domicilio del consigliere anche in assenza del consigliere stesso o suoi famigliari costituisce esatto adempimento alla consegna.

Per la consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio, come pure delle commissioni, ogni Consigliere è tenuto a costituire domicilio sul territorio del Comune. Il domicilio si intende di norma costituito presso l'indirizzo di residenza. Per i consiglieri non residenti che non abbiano costituito domicilio sul territorio comunale, il domicilio si intende costituito presso la sede municipale.

L'avviso che deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della discussione, per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Per il rispetto dei termini di consegna dell'ordine del giorno non si tiene conto del giorno della consegna.

Tuttavia nei casi di urgenza il Sindaco può convocare il Consiglio con avviso da consegnare 24 ore prima.

In questo caso, ove la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale può contenere anche la data della eventuale seconda convocazione. In tal caso la notifica per la convocazione del consiglio è effettuata esclusivamente ai consiglieri non intervenuti alla riunione di prima convocazione.

La data di convocazione del consiglio comunale in seconda convocazione può tenersi entro 48 ore dalla riunione di prima convocazione e la notifica ai consiglieri deve essere effettuata entro 24 ore dalla data di prima convocazione.

La discussione su argomenti posti all'ordine del giorno che viene differita ad una successiva data per il protrarsi del tempo dovuto all'esame di precedenti punti posti all'ordine del giorno, non costituisce riunione di seconda convocazione ma prosecuzione della prima.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicata all' Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

ART. 17 - SEDE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Le riunioni del Consiglio Comunale si svolgono di norma nell'aula consiliare presso la sede municipale.

Il Sindaco può tuttavia, in caso di necessità o opportunità, convocare il Consiglio Comunale presso un'altra struttura pubblica o di uso pubblico, purché idonea e all'interno del territorio comunale.

ART. 18 - FORMAZIONE DELL 'ORDINE DEL GIORNO -

L'ordine del giorno per il Consiglio è compilato dal Sindaco.

ART. 19 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DI ATTI -

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni lavorativi prima della seduta in caso di sessioni ordinarie ed almeno un giorno lavorativo prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza.

I Consiglieri hanno diritto di prenderne visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati.

ART. 20 - NUMERO LEGALE -

Perché il Consiglio possa deliberare validamente, è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 16. Le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. La dichiarazione di astensione deve essere effettuata prima che avvengano le operazioni di voto.

Ogni dichiarazione di voto deve essere effettuata prima della votazione. Dopo la votazione non sono più ammessi interventi dei consiglieri ma solamente la proclamazione dell'esito del voto da parte del Sindaco

Ove nel corso della discussione venga a mancare il numero legale, il Presidente dichiara l'improcedibilità dei lavori sull'argomento in discussione e lo toglie dall'ordine del giorno. Qualora sul punto successivo previsto all'ordine del giorno torni a sussistere il numero legale il Presidente prosegue nei lavori del Consiglio, altrimenti, constatata la mancanza del numero legale, dichiara sciolta la seduta e la rinvia ad altra convocazione.

ART. 21 - APERTURA DELLA SEDUTA E LETTURA DEL VERBALE -

All'inizio della seduta il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Accertato il numero legale dei presenti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a dare lettura dei verbali della precedente seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica oppure per fatto personale.

ART. 22 - ARGOMENTI IN DISCUSSIONE -

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.

Sono però consentite comunicazioni su circostanze (celebrazioni di eventi o per commemorazione di persone) che possono interessare il Consiglio.

Sulle medesime ciascun Consigliere può intervenire comunque sempre nel tempo stabilito dal Presidente.

ART. 23 - DIRITTO DI PAROLA -

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Ciascun oratore deve attenersi ai limiti di tempo che il Presidente può fissare in apertura o durante l'esame di ogni singolo argomento. In linea di massima i tempi di intervento complessivi, sullo stesso argomento, di ciascun consigliere non possono superare i dieci minuti.

Se il Presidente ha richiamato due volte all' argomento in discussione o ai limiti di tempo un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può impedirgli la parola.

Non è ammesso, neppure col richiamo a fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio salvo autorizzazione del Presidente.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Gli interventi dei singoli Consiglieri vengono riportati in verbale, nei loro contenuti essenziali, a cura del Segretario. Vengono riportati integralmente in caso di presentazione dell'intervento in forma scritta contestuale alla discussione. In tale caso il Segretario comunale provvederà ad allegare al verbale l'intervento stesso.

ART. 24 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE -

Qualora un Consigliere turbi l'ordine dei lavori o pronunci parole sconvenienti, il Presidente può richiamarlo.

Al fine di mantenere la parola, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità della discussione, dopo gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine, sospendere e finanche sciogliere la riunione.

ART. 25 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

La seduta del Consiglio Comunale non deve essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che richiedano apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e che comunque esigano valutazioni sulle qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e la capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannoso, per il Comune o per terzi la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula solamente i componenti del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale.

ART. 26 - TUMULTI IN AULA -

Quando nell'aula consiliare sorga tumulto ad opera del pubblico, il Presidente può abbandonare il suo posto ed ogni discussione si intende sospesa.

In caso di impossibilità di riprendere i lavori o di una ulteriore sospensiva, la seduta è rinviata ad altra convocazione" da comunicare con il recapito di avvisi nelle forme di legge.

ART. 27 - POTERI DI POLIZIA DEL CONSIGLIO

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Capo II[^] – LE VOTAZIONI

ART. 28 – SISTEMI DI VOTAZIONE -

Gli affari proposti sono messi ai voti, ove occorra deliberare su di essi. La votazione dei singoli argomenti avviene generalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti le persone *sono* prese a scrutinio segreto ove sussista una apposita richiesta a tal fine approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti. Salvo che la legge disponga altrimenti, in nessun caso si può procedere al ballottaggio.

ART. 29 - ASTENSIONI -

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare, con apposita dichiarazione antecedente alle operazioni di voto, tutte le volte che lo reputano opportuno; ma nei casi previsti dalla legge l'astensione è obbligatoria.

I verbali delle adunanze devono riportare i nomi dei Consiglieri che si sono astenuti dal votare.

ART. 30 - CALCOLO DELLA MAGGIORANZA -

Le proposte possono essere approvate o respinte.

Perché una deliberazione sia valida o una proposta debba ritenersi adottata occorre che ottenga la maggioranza assoluta dei voti e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Se è dispari il numero di coloro che votano, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero, che raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili o nulle per cui chi intenda astenersi nelle votazioni segrete non può limitarsi a votare scheda bianca ma, prima della votazione, deve dichiarare esplicitamente la propria astensione e non mettere scheda nell'urna.

Se una deliberazione ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di contrari, non può dir si né adottata né respinta: essa è solo inefficace.

In questo caso la votazione può essere ripetuta per una sola volta nella stessa seduta oppure riproposta in una seduta successiva, a discrezione del Presidente.

ART. 31 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AD ALTRI ORGANI -

Nel caso in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina di persone, non trova applicazione la norma sulla maggioranza assoluta dei votanti, valendo invece il principio per il quale conseguono l'elezione coloro che nel limite del numero dei soggetti da scegliere, riportano il maggiore numero di voti.

Nel caso che fra gli eletti debba risultare la rappresentanza della minoranza, si fa ricorso al criterio stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, per l'elezione della Commissione Elettorale Comunale.

ART. 32 - PROCEDURA DELLE VOTAZIONI -

Iniziata la votazione su di un determinato argomento, non è più concesso ad alcuno di interloquire. Il Sindaco procede quindi alla proclamazione del risultato della votazione precisando se la proposta messa ai voti è stata accolta o respinta.

In caso di votazione con scrutinio segreto il Presidente assistito da tre scrutatori scelti tra i consiglieri presenti, esegue lo scrutinio e ne proclama il risultato.

Le dichiarazioni di voto devono sempre essere espresse prima che inizino le votazioni. Dopo la

votazione non è più possibile effettuare interventi da parte dei Consiglieri.

CAPO III^ - FACOLTA' DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 33 –INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI -

I Consiglieri ed i gruppi consiliari, con le modalità previste dal presente regolamento e dalla legge, possono presentare proposte di deliberazioni, di competenza del Consiglio, interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, che interessino anche indirettamente la vita del Comune.

ART. 34 - INTERROGAZIONI E ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO -

L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Sindaco ed agli Assessori, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'amministrazione.

L'interrogazione è presentata per iscritto e ad essa il Sindaco o gli Assessori delegati danno risposta entro trenta giorni dal ricevimento con lettera recapitata al domicilio dell'interrogante o degli interroganti.

Il Sindaco provvede a trasmettere copia della interrogazione e della relativa risposta a tutti i capigruppo consiliari che non siano nella fattispecie già interroganti.

Le istanze di sindacato ispettivo consistono nella richiesta di informazioni rivolte al Sindaco, relative all'attività dell'amministrazione o dei singoli amministratori e connesse a situazioni, procedure o pratiche specifiche per le quali si intendano conoscere valutazioni o elementi di dettaglio anche al fine di evidenziare eventuali irregolarità del procedimento amministrativo.

Le modalità di risposta sono analoghe a quelle previste per le interrogazioni.

ART. 35 - MOZIONE -

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di interrogazione, per stimolare e impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o decisioni del Sindaco e della Giunta, ovvero un giudizio sull'operato dell'amministrazione medesima su fatti puntuali o di ordine generale.

Essa è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici e strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di chiedere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.

Le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 36 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione della sua approvazione, fatta salva la dichiarazione di sua immediata eseguibilità.